

Roma, 31 DIC. 2010

A.N.I.O. - O.N.L.U.S.
VIA ALTOFONTE
MALPASSO, 453
90126 PALERMO (PA)

Prot. n. 954-174070/2010

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-66/2010
Associazione/Ordine A.N.I.O. - O.N.L.U.S.
Codice Fiscale 97165330826
Istanza presentata il 26/10/2010*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo Articolari (A.N.I.O. - O.N.L.U.S.) chiede se sia possibile applicare l'IVA con aliquota ridotta nella misura del 4% alle prestazioni rese dalle officine ortopediche per riparare le protesi articolari.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Associazione chiede un intervento legislativo che consenta l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 4% anche alle prestazioni di riparazione di protesi ed ausili sanitari analogamente a quanto previsto dal n. 31 della Tabella A, parte

seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 per le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli per portatori di handicap.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito oggetto della richiesta di consulenza in esame verte sull'applicabilità dell'aliquota IVA nella misura del 4% alle riparazioni di protesi articolari.

In base alle previsioni di cui ai nn. 30 e 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 gli apparecchi di ortopedia, gli oggetti ed apparecchi per fratture, nonché le parti, i pezzi staccati e gli accessori esclusivamente destinati ai suddetti beni sono soggetti ad aliquota IVA nella misura del 4%

Il successivo n. 41-quater, disposizione di carattere residuale, prevede l'applicazione della medesima aliquota alle protesi ed agli ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.

La Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 non contempla alcuna voce nella quale sia possibile sussumere le riparazioni delle suddette protesi.

Premesso quanto sopra deve concludersi che le prestazioni aventi ad oggetto la modifica, la riparazione, l'adattamento delle protesi articolari sono soggette ad IVA nella misura ordinaria del 20%, come già chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare 24 dicembre 1987, n. 87 per le protesi acustiche.

Per quanto concerne la richiesta dell'associazione istante, di un intervento normativo volto ad estendere l'aliquota del 4% prevista per le cessioni di protesi anche alle riparazioni, si osserva che l'eventuale accoglimento della stessa involge valutazioni di opportunità che esulano dalla competenza della scrivente.

Tuttavia si fa presente, sotto l'aspetto tecnico, che l'articolo 98 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE ammette l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta rispetto a quella ordinaria con esclusivo riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni

di servizi riconducibili alle categorie elencate nell'allegato III.

Ai sensi dell'articolo 99 della medesima Direttiva l'aliquota ridotta non può essere inferiore alla misura del 5%.

Le operazioni oggetto della richiesta di consulenza sono considerate nel n. 4 del citato allegato III recante la seguente elencazione: "apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e la cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli".

Ciò comporta che l'eventuale assoggettamento ad aliquota ridotta delle prestazioni in discorso risulterebbe compatibile con la disciplina comunitaria.

Peraltro non potrebbe essere prevista l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, la quale può essere esclusivamente mantenuta, in virtù della cosiddetta clausola "stand still" di cui all'articolo 110 della Direttiva n. 2006/112/CE, alle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi, ricomprese nel richiamato allegato III, che già fossero soggette a tale aliquota alla data del 1° gennaio 1991.

**PER IL DIRETTORE CENTRALE
IL CAPO SETTORE**

Giovanni Spalletta



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute
Ufficio di Gabinetto

Protocollo N° 5709/eli

11 FEB. 2011

Prot. n. 7982

del 26/01/2011

OGGETTO: Parere dell' Agenzia delle Entrate in ordine all' applicazione dell' IVA al 4%.

Al Presidente Nazionale A.N.I.O. O.N.L.U.S.
Dott. Girolamo Calsabianca
Via Altofonte Malpasso, 453/R
90126 – Villagrazia - Palermo

In riferimento alla nota relativa all' oggetto del 20 ottobre 2010 con la quale la S.V. inoltra richiesta di parere in ordine alla diversità di applicazione dell' IVA al 4% per le riparazioni di protesi articolari, si rappresenta che con nota prot. n. 5480 del 19 gennaio c.a. il Servizio 5 del Dipartimento Pianificazione Strategica di questo Assessorato ha inoltrato a tutte le Aziende sanitarie dell' Isola il parere n. 954-174070/2010 del 31/12/2010 reso dall' Agenzia delle Entrate che, ad ogni buon fine, si allega in copia.



Il Capo di Gabinetto

Avv. Giovanni Carapezza